

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1081-C)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 gennaio 1981
(V. Stampato n. 1081)*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1981
(V. Stampato n. 2308)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 maggio 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'articolo 2 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione per l'eliminazione delle doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco — già approvato dal Senato — si faceva riferimento all'articolo 27 della Convenzione per la data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

La Camera dei deputati ha opportunamente modificato questo riferimento: in effetti

l'articolo 27 riguarda la durata e non l'entrata in vigore della Convenzione, prevista, invece, all'articolo 26.

Pertanto la Commissione Affari Esteri raccomanda all'Assemblea di approvare il testo modificato dalla Camera.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione e all'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 26 della Convenzione e all'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo.